



ORDINANZA N. 225 DEL 19/05/2022

SERVIZIO Edilizia e Strumenti Attuativi

Oggetto:

Ordinanza contingibile e urgente per prevenzione caduta alberi sulle sedi ferroviarie e per prevenzione incendi lungo le linee ferroviarie

Atto per interventi straordinari o di emergenza, somme urgenze e protezione civile

Responsabile: **FOSSI EMILIANO**

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"

La presente ordinanza è pubblicata all'albo pretorio on line nei termini e modi di legge.



OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente per prevenzione caduta alberi sulle sedi ferroviarie e per prevenzione incendi lungo le linee ferroviarie.

Rif. P.I. 16/2022

IL SINDACO

Vista la richiesta della Prefettura di Firenze del 06/04/2022 prot. 59748 avente per oggetto "Rete Ferroviaria Italiana R.F.I. - Prevenzione caduta alberi sulla sede ferroviaria - Prevenzione incendi lungo le linee ferroviarie - Applicazione DPR n. 753/80 del 11 luglio 1980 - Norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie", pervenuta a questa amministrazione in data 07/04/2022 con prot. 21102, con la quale si invita a voler assumere ogni opportuna iniziativa finalizzata al rispetto, anche da parte dei privati, delle norme che obbligano i confinanti con le linee ferroviarie a predisporre le misure atte a scongiurare la caduta di alberi e l'innescò e la propagazione di incendi secondo quanto disciplinato dal D.P.R. 11/07/1980 n. 753;

Dato atto che la stessa nota, pur generica in relazione a singole e concrete situazioni di fatto, costituisce segnalazione qualificata di accertato pericolo per la pubblica incolumità;

Visto l'art. 48 del DPR 11 luglio 1980, n. 753 recante "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto", ai sensi del quale: "*È vietato dare fuoco alle stoppie o accendere comunque fuochi in vicinanza delle linee ferroviarie senza adottare tutte le cautele necessarie a difesa della sede ferroviaria e delle sue pertinenze. Sotto le linee dei servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell'art. 36 l'accensione dei fuochi è comunque subordinata ad intese con le aziende esercenti, le quali determinano i periodi in cui è consentita la accensione e le cautele necessarie.* [omissis]";

Visto l'art. 52, del DPR 11 luglio 1980, n. 753 recante "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto", secondo il quale: "*Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante ed opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati. Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi. Muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50. Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di metri due. Nel caso il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, da ciglio dello sterro o dal piede del rilevato. A richiesta del competente ufficio lavori compartimentale delle F.S., per le Ferrovie dello Stato, o del competente ufficio della M.C.T.C., su proposta delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione dei tratti curvilinei";*

Visto l'art. 55 del DPR 11 luglio 1980, n. 753 recante "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto", secondo il quale: "*I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. La disposizione del presente articolo non si applica ai servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell'art. 36";*

Considerati i rischi di:

- possibile caduta di alberi, soprattutto di alto fusto che, non rientrando nei limiti delle distanze di cui al DPR 753/80, possono invadere la sede ferroviaria con conseguente pericolo della circolazione dei treni, per i viaggiatori e comunque grave interferenza sulla regolarità stessa;
- pericolo d'incendio delle aree adiacenti la sede ferroviaria, che può provocare oltre ad interferenza con la circolazione ferroviaria, possibile propagazione degli incendi, qualora provenienti dalla sede ferroviaria, ad aree più vaste;



Comune di Campi Bisenzio
(Città Metropolitana di Firenze)

Ritenuto opportuno richiamare l'attenzione dei titolari delle proprietà limitrofe alla sede ferroviaria, ivi comprese le proprietà di questa Amministrazione Comunale, relativamente alle disposizioni normative sopra citate;

Ritenute sussistenti le motivazioni per l'adozione, ai sensi dell'art. 54 commi 4 e 4bis del D.lgs. 267/2000, di un provvedimento contingibile ed urgente, a tutela della pubblica incolumità e dell'integrità fisica della popolazione, finalizzato a garantire che lo svolgimento del pubblico servizio ferroviario, sul tratto ricadente all'interno del territorio comunale, avvenga in condizioni di sicurezza;

Richiamati i poteri conferiti al Sindaco dagli artt. 50 e 54 del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

ORDINA

A tutti i proprietari e possessori dei terreni limitrofi alle sedi ferroviarie ricadenti nel territorio del Comune di Campi Bisenzio, ciascuno per la particella catastale di propria competenza di verificare ed eliminare i fattori di pericolo per caduta alberi e pericolo di incendio e loro propagazione, come da DPR 11 luglio 1980, n. 753, entro 60 giorni dalla data di emanazione del presente provvedimento, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per la circolazione dei treni.

DISPONE

- Che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo Pretorio dell'ente, sul sito web del Comune, nonché ne venga data la massima diffusione nelle zone interessate

- Che copia del presente provvedimento venga trasmessa a:

- Prefettura di Firenze;
- Comando di Polizia Municipale del Comune di Campi Bisenzio;
- Regione Carabinieri Forestale "Toscana" Comando Stazione di Ceppeto;
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Firenze;
- RFI Rete Ferroviaria Italiana - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane - Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale Firenze;
- Alla U.O. 4.3 OO.PP. - Patrimonio Pubblico dei Comune di Campi Bisenzio.

AVVERTE

Fatte salve le responsabilità di natura penale tra cui quelle previste dall'art. 650 c.p., che le violazioni della presente ordinanza comportano, a carico degli autori, l'erogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal D.P.R. 753/80, con le disposizioni e le procedure di cui alla Legge 689/81.

I proprietari o possessori o detentori, saranno ritenuti responsabili degli eventuali danni a persone e cose che nel frattempo dovessero verificarsi a causa dell'inottemperanza alla presente ordinanza.

Non verranno dati ulteriori avvisi ai trasgressori; nei casi di accertata violazione, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sarà provveduto d'ufficio, a cura del Comune, addebitando i costi sostenuti ai soggetti inadempienti.

In caso di presenza di più comproprietari dello stesso fondo ciascuno dei trasgressori soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso, e pertanto, ognuno dei comproprietari sarà passibile della stessa sanzione pecuniaria prevista.

INFORMA

❖ Che l'Avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 241 del 07/08/1990, data l'urgenza del



Comune di Campi Bisenzio
(Città Metropolitana di Firenze)

presente provvedimento, viene data contestualmente all'emanazione della presente Ordinanza contingibile e urgente;

- ❖ Che ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 241 del 07/08/1990:
 - a. L'amministrazione competente è il Comune di Campi Bisenzio
 - b. Il responsabile del procedimento è il dott. Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti, Dirigente del Settore 4 Programmazione e Gestione del Territorio; e-mail: e.passaniti@comune.campi-bisenzio.fi.it, PEC comune.campi-bisenzio@postacert.toscana.it;
 - c. Presso la U.O. 4.7 EDILIZIA E STRUMENTI ATTUATIVI - UFFICIO GESTIONE ABUSI (tel. 055.89.59.252 - 055.895.96.43, e-mail abusi.edilizia@comune.campi-bisenzio.fi.it), può essere presa visione degli atti, negli orari di apertura al pubblico su appuntamento: Lunedì dalle 9.00 alle 13.00, Giovedì dalle 15.30 alle 17.30, presso la Sede Comunale di Piazza Dante n. 36 - Campi Bisenzio.
- ❖ che, in attuazione dell'art. 3 comma 4 della Legge n. 241/90, contro il presente provvedimento è ammesso al Prefetto di Firenze, entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, oppure, in alternativa al T.A.R. della Toscana ai sensi del D.Lgs 104/2010 del 02/07/2010, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (D.P.R. n. 1199/71) entro 120 giorni dallo stesso termine di cui sopra.

Il Sindaco
Emiliano Fossi *

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Tale documento è memorizzato digitalmente e conservato presso il Comune di Campi Bisenzio